

TEMPORANEA MUTUI PIÙ Canale Non-Banking

Contratto di Assicurazione Temporanea
per il Caso di Morte
a Capitale Decrescente
a Copertura del Debito Residuo
a Premio Annuo Costante
Assicurazione ad adesione Facoltativa



IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Informazioni sul trattamento dei Dati Personali;
- Modulo di Proposta-Certificato;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

1. NOTA INFORMATIVA

TEMPORANEA MUTUI PIÙ - Canale Non-Banking (TARIFFA TE20)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Aviva S.p.A., Impresa del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.aviva.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com

Aviva S.p.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989).

Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva S.p.A. è pari a Euro 332.942.723,00, di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 247.000.000,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 85.942.723,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa riferito alla gestione vita è pari a 120,02%.

L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto intendendosi per tale l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la data di scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto.

La durata del Contratto espressa in anni interi, nel limite minimo di 2 anni e massimo di 40 anni, coincide con la durata del Mutuo (anche in caso di successiva modifica della stessa) espressa in anni interi arrotondati per difetto.

In caso di estinzione parziale, modifica della durata o di rinegoziazione del Mutuo, la Copertura

Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all'originario piano di ammortamento del Mutuo.

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a) Prestazione in caso di decesso

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, l'Impresa liquida immediatamente ai Beneficiari designati, il capitale pari al Debito Residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

L'Impresa non pagherà:

- eventuali rate di mutuo insolute da più di 15 giorni e scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Contratto, il Contraente/Assicurato sia in vita, il Contratto si intenderà estinto e i Premi già versati resteranno acquisiti dall'Impresa.

Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni assicurate si rimanda all'Art.3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

La presente garanzia viene prestata:

- **senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato, salvo le limitazioni previste all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni di Assicurazione;**
- **per Contraenti/Assicurati di età compresa tra 18 e 73 anni alla data di decorrenza del Contratto e che alla data di scadenza non risultino di età superiore a 75 anni;**
- **fino al 30° giorno successivo alla data di sospensione del pagamento del premio annuo.**

Il Contraente/Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nella Proposta-Certificato relative alle dichiarazioni rese ai fini dell'efficacia della Copertura Assicurativa.

4. PREMI

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di premi annui costanti, il primo da corrispondere alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze annue.

Nella Proposta-Certificato viene indicato l'importo del premio annuo costante da corrispondere.

Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto per tutta la durata contrattuale.

Il premio annuo costante è determinato in base:

- al capitale iniziale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- allo stato di salute del Contraente/Assicurato;
- all'attività professionale del Contraente/Assicurato;
- all'eventuale sport praticato dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato - qualora intenda sottoscrivere la presente assicurazione Temporanea Facoltativa - dà mandato irrevocabile alla Banca, indicata nel Modulo di Proposta-Certificato mediante il codice IBAN, di effettuare per suo conto il pagamento del primo Premio Annuo ad Aviva S.p.A. trattenendolo dall'importo del Mutuo erogato.

Il pagamento dei successivi premi annui costanti viene effettuato mediante addebito automatico, sul conto corrente bancario.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario con la Banca, l'Impresa provvede ad indicare possibili diverse modalità di pagamento del premio.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del Premio annuo costante in contanti.

A titolo esemplificativo, considerando un soggetto di età pari a 42 anni per una durata contrattuale pari a 19 anni, il costo trattenuto dall'Impresa a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio è pari al 30% del Premio annuo costante versato.

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento a tali spese è pari al 62,70%.

A titolo esemplificativo per un Premio annuo di Euro 1.000,00 i costi trattenuti dall'Impresa a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione sono pari a Euro 300,00, di cui Euro 188,10 rappresentano l'importo percepito dagli Intermediari.

In caso di anticipata estinzione totale del Mutuo non dovuta a liquidazione della prestazione in caso di decesso, ovvero nei casi di surroga o di accollo del Mutuo la copertura assicurativa viene annullata dalla data di anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Mutuo.

In alternativa il Contraente/Assicurato, su richiesta scritta da inviare all'Impresa, potrà mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'Art. 15 "ANTICIPATA ESTINZIONE – SURROGA - ACCOLLO DEL MUTUO" delle Condizioni di Assicurazione.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE/ASSICURATO

5.1.1 *COSTI GRAVANTI SUL PREMIO*

SPESE DI EMISSIONE: l'emissione del presente Contratto non è gravata da alcuna spesa di emissione.

COSTO PERCENTUALE: il costo trattenuto dall'Impresa a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nei Tassi di Premio, è pari al 30% del premio stesso.

I costi per eventuali accertamenti sanitari sono a carico del Contraente/Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria alla quale rivolgersi.

Nella seguente tabella viene riportata la quota parte percepita dagli Intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal Contratto:

QUOTA-PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI
62,70%

6. SCONTI

Non sono previste condizioni agevolate per la sottoscrizione del presente Contratto.

7. REGIME FISCALE - LEGALE

7.1 IMPOSTE SUI PREMI

I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

7.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia persona fisica non nell'esercizio d'impresa, i premi versati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l'Impresa di Assicurazione non abbia facoltà di recesso, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che il Contraente/Assicurato, se persona diversa dal contribuente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente/Assicurato a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta) fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente.

In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo della copertura potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

7.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizione in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di morte del Contraente/Assicurato sono esenti da IRPEF.

7.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e sono esenti dalle imposte di successione.

7.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

8.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio annuo costante.

La conclusione del Contratto è subordinata all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

8.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 8.3 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", le prestazioni del Contratto decorrono dalla Data di Stipulazione del Mutuo a condizione che sia stato concluso il Contratto.

In ogni caso la conclusione del Contratto è subordinata all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

8.3 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante – con le limitazioni di cui all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni di Assicurazione – dalle ore 00 del giorno di decorrenza a condizione che il Contraente/Assicurato abbia pagato il primo Premio annuo ed abbia sottoscritto la Proposta-Certificato.

Per maggiori dettagli relativi alla conclusione, alla decorrenza del Contratto e all'efficacia delle Coperture Assicurative si rimanda alla lettura dell'Art. 6 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO", dell'Art. 7 "DECORRENZA DEL CONTRATTO" e dell'Art. 8 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA" delle Condizioni di Assicurazione.

8.4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Contraente/Assicurato è la persona sulla cui vita viene stipulata l'Assicurazione Temporanea.

Il Contraente/Assicurato può coincidere:

- con il Cliente che ha ottenuto la concessione di un Mutuo da parte della Contraente della Convenzione;
- con il Garante di un Mutuo concesso dalla Contraente della Convenzione.

Il presente Contratto può essere stipulato se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 73, mentre alla data di scadenza del Contratto l'età non potrà essere superiore a 75 anni.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

9.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le coperture assicurative cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- in caso di decesso del Contraente/Assicurato;
- alla data di scadenza originaria del Contratto di Mutuo;
- a seguito della sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo non pagato;
- esercizio del diritto di recesso;
- anticipata estinzione totale del Mutuo da parte del Contraente/Assicurato;
- surrogazione del Mutuo ai sensi dell'art. 120 Quater del D. Lgs. 385/1993;
- accollo del contratto di Mutuo, ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile.

Nel caso vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, o ci siano più Garanti, e venga effettuata l'anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell'indennizzo per Decesso di un Contraente/Assicurato, a garanzia cessa per tutti gli altri Contraenti/Assicurati a condizione che sia comunicata all'Impresa l'anticipata estinzione totale del Mutuo. Gli altri Contraenti/Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Mutuo.

Nel caso vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, o ci siano più Garanti, e venga effettuata l'anticipata estinzione totale oppure la surroga o l'accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti i Contraenti/Assicurati a condizione che sia comunicata all'Impresa l'anticipata estinzione totale oppure la surroga o l'accollo del Mutuo. I Contraenti/Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento.

Nel caso in cui la Copertura Assicurativa venga mantenuta in vigore, ai fini della determinazione della prestazione assicurata, il Debito Residuo sarà ricostruito dall'Impresa di Assicurazione seguendo il piano di ammortamento originario del Mutuo in base ad un tasso prestabilito in vigore al momento dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Mutuo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 15 "ANTICIPATA ESTINZIONE – SURROGA – ACCOLLO DEL MUTUO" delle Condizioni di Assicurazione.

9.2 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

In caso di sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo non pagato:

- non è più possibile riattivare il Contratto;
- il Contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dall'Impresa;
- non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura dell'Art.13 "PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE" delle Condizioni di Assicurazione.

10. RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto o di riduzione del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta in virtù dei termini di conclusione del Contratto.

12. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro sessanta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente/Assicurato e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini, 14

20161 Milano.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

13.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa.

Per maggiori dettagli sulla documentazione da consegnare all'Impresa, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare i Beneficiari, si rimanda allo specifico Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato affinché sia sua cura porre i Beneficiari designati nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta dall'Impresa.

13.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto si applica la Legge italiana.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano

telefax 02 2775 245

reclami_vita@aviva.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Fax 06.42133.353/745 - Numero Verde 800-486661.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito dell'Impresa, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa comunica per iscritto al Contraente/Assicurato, in occasione della prima comunicazione da inviare al Contraente/Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di cui al punto 2. "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.aviva.it.

Inoltre, sempre sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente/Assicurato di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente/Assicurato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso. Tramite l'Area Clienti il Contraente/Assicurato può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

18. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte pervenire oltre che direttamente all'Impresa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Aviva S.p.A. – Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano (Italia), anche al Soggetto Incaricato presso cui è appoggiato il Contratto.

A disposizione del Contraente/Assicurato, sia presso la Sede dell'Impresa che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il testo completo della Convenzione Assicurativa.

L'Impresa si impegna a inviare, su richiesta del Contraente/Assicurato, copia della Convenzione Assicurativa.

19. CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A., Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (49 per cento). Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A. tramite le reti di Promotori Finanziari, Mediatori Creditizi ed Intermediari Finanziari mediante i quali è stato stipulato il Contratto.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

* * * * *

Aviva S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

***Il rappresentante legale
PATRICK DIXNEUF***



2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

TEMPORANEA MUTUI PIÙ - Canale Non-Banking (TARIFFA TE20)

Premessa

Il presente Contratto è collegato alla Convenzione Assicurativa stipulata tra UniCredit S.p.A. ed Aviva S.p.A..

La Convenzione Assicurativa ha per oggetto la stipula di un Contratto - riservato ai Clienti che hanno richiesto ed ottenuto un Mutuo oppure che figurano quali Garanti di un Mutuo concesso dalla Contraente della Convenzione per la copertura del Debito Residuo in caso di premorienza del Contraente/Assicurato nel corso della Durata del Contratto.

Il Contratto è costituito da un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente, a Copertura del Debito Residuo, a Premio Annuo Costante.

La Convenzione Assicurativa viene stipulata dalla Contraente della Convenzione che agisce nell'interesse dei propri Clienti, i quali hanno la facoltà di diventare Contraenti/Assicurati mediante la sottoscrizione della Proposta-Certificato.

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dall'eventuale Questionario Sanitario, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A., Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (49 per cento). Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A. tramite le reti di Promotori Finanziari, Mediatori Creditizi ed Intermediari Finanziari mediante i quali è stato stipulato il Contratto.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato facoltativamente dal Cliente della Contraente della Convenzione - che diventa in tal modo Contraente/Assicurato - che ha chiesto ed ottenuto l'erogazione di un Mutuo oppure che figura quale Garante di un Mutuo.

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso **e con le limitazioni previste all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" che segue** - Aviva S.p.A., di seguito definita Impresa, garantisce, ai Beneficiari, il capitale assicurato pari al Debito Residuo rimasto da ammortizzare calcolato al momento del decesso del Contraente/Assicurato.

L'Impresa non pagherà:

- eventuali rate di Mutuo insolute da più di 15 giorni e scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del Mutuo antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso dello stesso.

In caso di più Contraenti/Assicurati e/o Garante/i per lo stesso Mutuo con ripartizione dell'importo totale dello stesso, il Capitale Iniziale Assicurato per ogni Contraente/Assicurato sarà inferiore all'importo totale del Mutuo: pertanto l'Impresa liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso del Contraente/Assicurato, un

capitale assicurato pari all'importo del Debito Residuo alla data del decesso moltiplicato per il rapporto fra il capitale iniziale assicurato e l'importo totale del Mutuo.

Per i dettagli relativi ai Beneficiari della prestazione assicurata si rimanda alla lettura del successivo Art. 16 "BENEFICIARI".

In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi annui costanti versati dal Contraente/Assicurato restano acquisiti dall'Impresa.

ART. 4 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato è la persona sulla cui vita viene stipulata l'Assicurazione Temporanea e può coincidere:

- con il Cliente che ha ottenuto la concessione di un Mutuo da parte della Contraente della Convenzione;
- con il Garante di un Mutuo concesso dalla Contraente della Convenzione.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere tra:

- ogni Cointestatario/Garante potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un Capitale Iniziale Assicurato pari ad una quota di mutuo;
- ogni Cointestatario/Garante potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un Capitale Iniziale Assicurato pari all'importo totale del mutuo;
- uno dei Cointestatari/Garanti potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un Capitale Iniziale Assicurato pari all'importo totale del mutuo.

Ciascun Cointestatario/Garante dovrà sottoscrivere una Proposta-Certificato.

Nel caso di cointestazione del Mutuo - o qualora vi siano uno o più Garanti - la mancata accettazione da parte dell'Impresa dell'ammissione alla copertura assicurativa soltanto nei confronti di uno dei Contraenti/Assicurati:

- sempre che la modalità assuntive siano state espletate nei termini previsti al punto 2.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO";
- sempre che il totale del capitale assicurato sia pari all'importo finanziato;

non pregiudica l'efficacia degli eventuali altri Contratti stipulati dai Contraenti/Assicurati Cointestatari o Garanti del Mutuo.

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del Contratto, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il premio annuo costante.

La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs 231/2007, all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.

La data di sottoscrizione della Proposta e di pagamento del premio coincide con la data di stipulazione del mutuo e del rogito notarile.

ART. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 8 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalla Data di stipulazione del Mutuo a condizione che sia stato concluso il Contratto.

ART. 8 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa prevista dal presente Contratto si intende operante – con le limitazioni di cui all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" che segue – dalle ore 00 del giorno di decorrenza a condizione che il Contraente/Assicurato abbia pagato il primo Premio annuo ed abbia sottoscritto la Proposta-Certificato.

ART. 9 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso del Contraente/Assicurato causato da:

- **dolo dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- **incidente di volo**, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- **esercizio di una delle professioni, sport** di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" che segue;
- **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro.
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio** e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre il Contraente/Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- **decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno del Contraente/Assicurato.** La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

In questi casi l'Impresa corrisponde la somma dei premi annui pagati al netto dei costi.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport praticati di cui al punto 2.2. "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione l'Impresa si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport praticati solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto, (in caso di capitali fino a Euro 200.000,00 per età del Contraente/Assicurato fino a 60 anni e fino a Euro 155.000,00 per età del Contraente/Assicurato superiore a 60 anni) che qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso l'Impresa corrisponde la somma dei premi annui pagati. Tale esclusione può essere annullata qualora il Contraente/Assicurato si sottoponga, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, allo specifico test Anti HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro sessanta giorni dal momento della conclusione del Contratto. Il recesso libera il Contraente/Assicurato e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine. Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi al Soggetto Incaricato ovvero inviare una comunicazione all'Impresa tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – indirizzata al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14
20161 Milano.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 11 DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La durata del Contratto espressa in anni interi, nel limite minimo di 2 anni e massimo di 40 anni, coincide con la durata del Mutuo (anche in caso di successiva modifica della stessa) espressa in anni interi arrotondati per difetto.

Il Contratto cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- in caso di decesso del Contraente/Assicurato;
- alla data di scadenza originaria del Contratto di Mutuo;
- a seguito della sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo non pagato;
- esercizio del diritto di recesso;
- anticipata estinzione totale del Mutuo da parte del Contraente/Assicurato;
- surrogazione del Mutuo ai sensi dell'art. 120 Quater del D. Lgs. 385/1993;
- accollo del contratto di Mutuo, ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile.

Nel caso vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, o ci siano più Garanti, e venga effettuata l'anticipata estinzione totale dello stesso in seguito alla liquidazione dell'indennizzo per Decesso di un Contraente/Assicurato, la garanzia cessa per tutti gli altri Contraenti/Assicurati a condizione che sia comunicata all'Impresa l'anticipata estinzione totale del Mutuo. Gli altri Contraenti/Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Mutuo.

Nel caso vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, o ci siano più Garanti, e venga effettuata l'anticipata estinzione totale oppure la surroga o l'accollo dello stesso, le garanzie cessano per tutti i Contraenti/Assicurati a condizione che sia comunicata all'Impresa l'anticipata estinzione totale oppure la surroga l'accollo del Mutuo. I Contraenti/Assicurati avranno comunque la possibilità di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza originaria del Mutuo.

Nel caso in cui la Copertura Assicurativa venga mantenuta in vigore, ai fini della determinazione della prestazione assicurata, il Debito Residuo sarà ricostruito dall'Impresa di Assicurazione seguendo il piano di ammortamento originario del Mutuo in base ad un tasso prestabilito in vigore al momento dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Mutuo.

ART. 12 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che alla data di decorrenza del Contratto l'età del Contraente/Assicurato non sia inferiore a 18 anni e superiore a 73 anni, mentre l'età a scadenza non sia superiore a 75 anni.

Si precisa che l'età del Contraente/Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata sulla Proposta-Certificato; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

ART. 13 PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contraente/Assicurato, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante. Il primo premio annuo costante deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mentre, le successive annualità di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Il premio annuo costante è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto per tutta la durata contrattuale.

Il premio annuo è determinato in base:

- al capitale iniziale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- allo stato di salute del Contraente/Assicurato;
- all'attività professionale del Contraente/Assicurato;
- all'eventuale sport praticato dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato da mandato irrevocabile alla Banca di effettuare per suo conto il pagamento del primo Premio Annuo ad Aviva S.p.A. trattenendolo dall'importo del Mutuo erogato.

Il pagamento dei successivi premi viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente bancario indicato sul modulo di Proposta-Certificato. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario con la Banca, l'Impresa provvede ad indicare possibili diverse modalità di pagamento del premio.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del primo premio annuo non pagato:

- non è più possibile riattivare il Contratto;
- il Contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dall'Impresa;
- non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa.

ART. 14 RISCATTO, PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

ART. 15 ANTICIPATA ESTINZIONE - SUROGA - ACCOLLO DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione totale del Mutuo non dovuta a liquidazione per decesso del Contraente/Assicurato, ovvero nei casi di surroga o di accollo del Contratto di Mutuo, la Copertura Assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione/surroga/accollo del Mutuo.

Il Soggetto Incaricato dovrà inviare all'Impresa una comunicazione firmata dal Contraente/Assicurato relativa all'anticipata estinzione/surroga/accollo del Contratto di Mutuo.

I premi pagati restano acquisiti dall'Impresa.

Il Contraente/Assicurato non dovrà più corrispondere i successivi premi.

In alternativa il Contraente/Assicurato, su richiesta scritta da inviare all'Impresa, potrà mantenere in vigore la Copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

La richiesta dovrà essere effettuata dal Contraente/Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l'apposito Modulo disponibile presso la sede del Soggetto Incaricato.

Ai fini della determinazione della prestazione assicurata, il Debito Residuo sarà ricostruito dall'Impresa di Assicurazione seguendo il piano di ammortamento originario del Mutuo in base ad un tasso prestabilito in vigore al momento dell'anticipata estinzione totale/surroga/accollo del Mutuo.

In caso di estinzione parziale del Mutuo, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso la copertura Assicurativa resterà comunque commisurata sia per la prestazione, sia per la durata residua all'originario piano di ammortamento del Mutuo.

ART. 16 BENEFICIARI

Beneficiari della prestazione caso morte sono gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi del Contraente/Assicurato, salvo diversa designazione effettuata dal Contraente/Assicurato nel Modulo di Proposta-Certificato.

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato come previsto dall'art. 48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purchè la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita.

Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

ART. 17 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, inviate dai Beneficiari designati, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato, e previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazioni fornito dalla stessa;

ovvero

- essere inviate direttamente ad Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui la documentazione arriva ad UniCredit S.p.A. Post Sales Support Services - Via Tortona n.33 - 20144 Milano;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- **certificato di morte del Contraente/Assicurato** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **relazione sanitaria rilasciata dal medico curante** attestante la causa del decesso del Contraente/Assicurato e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso. La suddetta relazione dovrà essere prodotta su un Modulo da richiedere all'Impresa di Assicurazione che dovrà essere compilato in ogni sua parte.

- **se vi è stato ricovero in ospedale**, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dal Contraente/Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso;
- **copia integrale del piano di ammortamento originario** del Contratto di Mutuo sottoscritto dal soggetto munito di potere di firma;
- **dichiarazione della Banca** presso la quale è stato acceso il Mutuo **attestante l'importo del Debito Residuo** alla data di decesso del Contraente/Assicurato;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione fornito dal Soggetto Incaricato ed allegare copia di un valido documento d'identità. Solo nel caso in cui non venga compilato il Modulo di Richiesta di Liquidazione, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - **dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari** con indicato l'intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN;
 - **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità**;
 - **copia del codice fiscale**;
- se il Contraente/Assicurato NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nei quali siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato (nel caso di "nipote"/"pronipote" specificare le generalità e la data del decesso del parente dell'Assicurato defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altre "eredi" oltre a quelli indicati;
- se il Contraente/Assicurato HA lasciato testamento: **verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e nei quali sono indicati gli eredi testamentari, distinguendo da eventuali legatari, e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato (nel caso di "nipote"/"pronipote" specificare le generalità e la data del decesso del parente dell'Assicurato defunto in rappresentazione del quale vanta il titolo di erede) con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altre "eredi" oltre a quelli indicati;
- **ricorso per l'autorizzazione e decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta. Nel decreto dovrà essere indicato il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato lo stesso; il decreto potrà essere consegnato anche in copia autenticata;
- in presenza di procura, **procura** che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal Contratto indicandone il numero di polizza, non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie;
- in caso di richiesta di liquidazione NON mediante la compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, **autorizzazione al trattamento dei dati personali** da fornire sul Modulo Privacy da richiedere all'Impresa di Assicurazione.

Inoltre, l'Impresa in presenza di particolari esigenze istruttorie, si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato quali:

- **Copia del referto autoptico** e delle indagini tossicologiche;
- **Verbale dell'Autorità Giudiziaria** intervenuta sul luogo del decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio;
- **Decreto di archiviazione** emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto, compreso il caso di recesso.

ART. 18 DUPLICATO DELLA PROPOSTA - CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 19 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Nel caso in cui nel Contratto di mutuo subentri un diverso soggetto, non è ammessa la possibilità di cessione della presente Assicurazione; il Contratto può essere annullato come regolato dall'Art. 15 "ANTICIPATA ESTINZIONE - ACCOLLO - SURROGA DEL MUTUO" che precede.

Il Contraente/Assicurato non può inoltre dare in pegno o vincolare le somme assicurate.

ART. 20 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 21 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà al Contraente/Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Foro Competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'autorità giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione previsto dalla normativa vigente, ove possibile, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto presso un apposito registro del Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

2.1 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato - fatto salvo quanto stabilito all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" che precede - nel solo caso in cui egli sottoscriva la dichiarazione - presente nella Proposta-Certificato - sullo stato di salute del Contraente/Assicurato stesso e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 200.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 60 anni;
- Euro 155.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 61 e 73 anni.

Ai fini del calcolo del Capitale assicurato devono essere considerate anche altre eventuali coperture assicurative caso morte con l'Impresa.

L'Impresa, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se il Contraente/Assicurato non sottoscrive la "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" presente nella Proposta-Certificato;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 200.000,00 – e Euro 155.000,00 – a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto);
- se dal Questionario sanitario emergono fattori di rischio.

In tali casi l'emissione del Contratto è subordinata all'accettazione del rischio da parte dell'Impresa ed il pagamento del premio annuo, verrà effettuato qualora l'Impresa abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, l'Impresa si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi;

ovvero

- richiedere ulteriore documentazione.

L'Impresa comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età del Contraente/Assicurato e dall'importo di capitale assicurato l'Impresa esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport praticati di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" che segue come sottoscritto nella "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" contenuta nella Proposta-Certificato.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport praticati di cui al punto 2.2. "ALLEGATO A", l'Impresa si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport praticati solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene assunto dall'Impresa con modalità diverse a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto. Qui di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:

PER ETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO FINO A 60 ANNI COMPRESI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 200.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, presente nella Proposta;
Da Euro 200.000,01 a Euro 259.999,99	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto di visita medica (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del medico curante o di famiglia; • Esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • Esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia; • Test Anti HIV.
Da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto di visita medica (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • Esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • Esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica; Emocromo completo con formula, VES, Creatininemia; • Test Anti HIV.
Da Euro 520.000,01 a Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto di visita medica (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • Esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • RX torace (2 proiezioni); • Ectomografia addome superiore; • Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, HBs-Ag, HCV, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Elettroforesi proteica, Proteinememia totale, Fosfatasi alcalina, Tempo di protrombina, Emocromo con formula e conta piastrinica, PSA (solo per gli uomini); • Test Anti HIV. • Questionari Finanziari.
Oltre Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto di visita medica (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • Esame completo delle urine; • Visita cardiologia; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • Ecocardiogramma; • Ecografia addominale completo; • RX torace (2 proiezioni); • Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Fosfatasi alcalina, Emocromo con formula e conta piastrinica, Elettroforesi proteica, PSA (solo per gli uomini), Hbs-Ag, HCV, Tempo di protrombina; • Test Anti HIV; • Questionari Finanziari.

PER ETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO DA 61 ANNI A 73 ANNI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 155.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, presente nella Proposta;
Da Euro 155.000,01 a Euro 259.999,99	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto di visita medica (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del medico curante o di famiglia; • Esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • Esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia; • Test Anti HIV.
Da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto di visita medica (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • Esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • Esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica; Emocromo completo con formula, VES, Creatininemia; • Test Anti HIV.
Da Euro 520.000,01 a Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto di visita medica (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • Esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • RX torace (2 proiezioni); • Ectomografia addome superiore; • Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, HBs-Ag, HCV, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Elettroforesi proteica, Proteinemia totale, Fosfatasi alcalina, Tempo di protrombina, Emocromo con formula e conta piastrinica, PSA (solo per gli uomini); • Test Anti HIV. • Questionari Finanziari.
Oltre Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto di visita medica (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • Esame completo delle urine; • Visita cardiologia; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • Ecocardiogramma; • Ecografia addominale completo; • RX torace (2 proiezioni); • Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Fosfatasi alcalina, Emocromo con formula e conta piastrinica, Elettroforesi proteica, PSA (solo per gli uomini), Hbs-Ag, HCV, Tempo di protrombina; • Test Anti HIV; • Questionari Finanziari.

2.2 ALLEGATO A: ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT PRATICATI DAL CONTRAENTE/ASSICURATO

(da considerarsi esclusi dalla copertura assicurativa salvo specifica valutazione dell'Impresa)

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato svolga uno degli sport o delle professioni di cui al presente punto, l'Impresa si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tale sport o di tale professione solo dietro compilazione degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PROFESSIONI

- Abbattitore piante
- Agente di Polizia reparti speciali
- Agente Guardia di Finanza reparti speciali
- Allevatore di animali pericolosi
- Antennista
- Ambasciatore Repubblica Italiana
- Artista Circense
- Carabiniere
- Collaudatore Auto /Moto
- Collaudatore Veicoli Marini/Aerei
- Collaudatore impianti alto voltaggio / macchinari pesanti
- Decoratore
- Demolitore
- Escavatorista
- Giornalista corrispondente estero
- Guardia del Corpo
- Guida Alpina
- Ingegnere Minerario
- Investigatore
- Ispettore di Polizia
- Istruttore di Equitazione
- Istruttore Subacqueo
- Lavoratore su Piattaforme Offshore
- Marinaio – Marina Mercantile
- Militare in genere
- Palombaro
- Pescatore
- Pilota Civile
- Pilota Militare
- Pugile
- Questore
- Sommozzatore
- Tecnico Impresa Petrolifera
- Tecnico Manutentore con utilizzo di impalcature, ponteggi, tralicci, a contatto con voltaggi superiori ai 380 volt, gas o altre sostanze esplosive
- Tecnico/Produttore materiale pirotecnico
- Vigile del fuoco

SPORT PRATICATI

- Alpinismo
- Arrampicata sportiva
- Automobilismo
- Go-kart
- Motociclismo
- Motonautica
- Paracadutismo
- Parapendio
- Pesca Subacquea
- Sport subacquei: immersioni con autorespiratore, esplorazione relitti, operazioni di soccorso e recupero
- Regate / Vela
- Volo
- Deltaplano
- Aikido
- Aikijujutsu
- Bob
- Bodyboard
- Budo-Taijutsu
- Jumping/Repelling
- Canoa
- Ciclismo non amatoriale
- Corse Ippiche
- Equitazione
- Football Americano
- Hwa Rang Do
- Jeet Kune Do
- Jiu jitsu
- Judo
- Karate
- Kendo
- Kickboxing
- Kung Fu
- Lotta
- Pugilato
- Rafting
- Rugby
- Salto dal trampolino con sci o idrosci
- Sci alpinismo
- Sci acrobatico
- Speleologia
- Tae Kwon Do
- Tai Chi
- Torrentismo
- Tuffi

Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2015

3. GLOSSARIO

TEMPORANEA MUTUI PIÙ - Canale Non-Banking (TARIFFA TE20)

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato. I Beneficiari in caso di decesso sono gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi dell'Contraente/Assicurato, salvo diversa designazione effettuata dal Contraente/Assicurato stesso sul Modulo di Proposta-Certificato o in caso di designazioni in contrasto con norme di legge o regolamentari. Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato;

Capitale Assicurato: Capitale liquidato al Beneficiario, in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale;

Capitale Iniziale Assicurato: è pari all'importo totale del Mutuo. In caso di cointestazione del Contratto di Mutuo, il Capitale Iniziale Assicurato è pari alla quota di Mutuo oppure all'importo totale del Mutuo;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente/Assicurato e viene versato il premio annuo costante;

Contraente/Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto; date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Contraente/Assicurato coincide sempre con il Cliente della Banca, che può aderire facoltativamente al presente contratto;

Contraente della Convenzione: UniCredit S.p.A. , che sottoscrive la Convenzione Assicurativa con l'Impresa in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti e propone il Contratto ad essi;

Contratto: Contratto con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita del Contraente/Assicurato (decesso del Contraente/Assicurato);

Convenzione Assicurativa: accordo sottoscritto tra l'Impresa – Aviva S.p.A. – e la Contraente della Convenzione. Tale Convenzione stabilisce le modalità per la stipula facoltativa, da parte dei Contraenti/Assicurati di un'Assicurazione Temporanea Caso Morte sulla base delle modalità contenute nelle Condizioni di Assicurazione;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Debito Residuo: somma delle quote capitale calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale;

Durata del Contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto.
Data la tipologia del Contratto, la durata coincide con la durata del Mutuo richiesto;

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa (di Assicurazione): - Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente/Assicurato stipula il Contratto di assicurazione;

Indennizzo: importo pari al Capitale Assicurato liquidato in caso di decesso del Contraente/Assicurato al Beneficiario;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7

agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti dei Contraenti/Assicurati;

Mutuo: finanziamento erogato dalla Contraente della Convenzione che prevede un piano di rimborso del capitale finanziato con il pagamento, alla Banca, di rate secondo uno schema di ammortamento prestabilito;

Premio annuo costante: importo che il Contraente/Assicurato corrisponde all'Impresa per tutta la durata contrattuale, solo se il Contraente/Assicurato è in vita;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Questionario Sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Contraente/Assicurato che l'Impresa utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione;

Riserva Matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa di Assicurazione per fare fronte agli impegni nei confronti dei Contraenti/Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone all'Impresa di Assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita;

Recesso: diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto;

Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione (decesso del Contraente/Assicurato);

Soggetto Incaricato: UniCredit S.p.A. tramite le Reti di Promotori Finanziari, Mediatori Creditizi ed Intermediari Finanziari mediante i quali è stato stipulato il Contratto;

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2013

4. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al Contraente e/o all'Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la "Società") – titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare") – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario - per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_spa@legalmail.it

**PROPOSTA - CERTIFICATO
TEMPORANEA MUTUI PIÙ
Canale Non - Banking
Assicurazione ad adesione Facoltativa
Tariffa (TE20)**

COD. PRODOTTO	AGENZIA	RETE BANCA	SPORTELLO	COLLOCATORE	PROPOSTA-CERTIFICATO N. POLIZZA N.
CONTRAENTE/ASSICURATO Cognome Nome Luogo e data di nascita Indirizzo Documenti di identità _____ Numero _____ Luogo/Data rilascio _____ Codice fiscale _____ Sesso _____ Professione _____ Attività economica: SAE TAE RAE Attività sportiva _____					
CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE: UniCredit S.p.A.					
BENEFICIARIO CASO MORTE: In caso di Decesso del Contraente/Assicurato Beneficiari della prestazione sono gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi del Contraente/Assicurato stesso salvo diversa indicazione di seguito riportata. Il Contraente/Assicurato designa il/i seguente/i Beneficiario/i: ATTENZIONE: Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato. LUOGO E DATA _____ IL CONTRAENTE/ASSICURATO _____					
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO (Tariffa TE20) Premio annuo _____ Frazionamento: ANNUALE Costi compresi nel premio annuo per spese di acquisizione e gestione: Euro _____ Importo compreso nel Premio percepito dall'Intermediario: Euro _____ Prestazione iniziale assicurata _____ Data di decorrenza _____ Data di scadenza _____ Durata pagamento premi _____					
MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento del premio o delle rate di premio viene effettuato utilizzando la procedura di addebito sul rapporto IBAN sotto indicato. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fa fede la documentazione contabile del Competente Istituto di Credito. La Data di valuta è da considerarsi coincidente con la Data di Decorrenza.					
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO Il Titolare autorizza la Banca ad addebitare i premi sul proprio rapporto nr. _____ Codice IBAN _____ IL TITOLARE DEL RAPPORTO _____					

COPIA PER LA BANCA

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341 (Condizioni Generali di Contratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli e formulari) - i seguenti articoli e norme: Art. 5 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato"; Art. 6 "Conclusione del contratto"; Art. 7 "Decorrenza del Contratto"; Art. 8 "Efficacia della Copertura Assicurativa"; Art. 9 "Rischio di Morte"; Art. 10 "Diritto di Recesso"; 14 "Riscatto, Prestiti"; Art. 17 "Pagamenti dell'Impresa"; Art. 19 "Cessione, Pegno e Vincolo".

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE/ASSICURATO _____

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE/ASSICURATO DICHIARA:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo - redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, le informazioni sul trattamento dei dati personali e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- di aver LETTO, COMPRESO ed ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione;
- di aver ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui il Soggetto incaricato è tenuto – ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a)bis del Regolamento IVASS n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti/Assicurati (modello predisposto dal Soggetto Incaricato);
- di aver ricevuto il documento contenente – ai sensi dell'art.49 comma 2, lett. a) del Regolamento IVASS n.5/2006 – i dati essenziali del Soggetto Incaricato e della sua attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti/Assicurati(modello predisposto dal Soggetto Incaricato).

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE/ASSICURATO _____

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato potrà recedere dal Contratto entro sessanta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente/Assicurato e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. L'Impresa di Assicurazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE/ASSICURATO _____

DICHIARAZIONI

Il Contraente/Assicurato:

- conferma che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
 - dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
 - prende atto che il Contratto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato e il pagamento del premio, è concluso e che Aviva S.p.A. – l'Impresa di Assicurazione -, si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla presente Proposta, fatti salvi il penultimo comma dell'Articolo "DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" delle Condizioni di Assicurazione ed errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
 - prende atto che il Contratto decorre, dalle ore 24 della data di conclusione dello stesso. La piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata:
 - alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", presente nella Proposta; ovvero
 - all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali e sportive nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione. In tali casi l'emissione del Contratto è subordinato all'accettazione del rischio da parte dell'Impresa di Assicurazione ed il pagamento del premio annuo, verrà effettuato qualora l'Impresa di Assicurazione abbia comunicato l'accettazione del rischio.
- L'Impresa di Assicurazione invia al Contraente/Assicurato la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che definisce il ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione e che riporta i dati identificativi del Contratto.
- L'Impresa di Assicurazione si riserva il diritto, entro trenta giorni dalla Conclusione del contratto – nel caso dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo – di rifiutare l'assunzione del rischio o di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio che prevedono l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi.
- dichiara di aver preso conoscenza dell'Articolo "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente/Assicurato dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE/ASSICURATO _____

COPIA PER LA BANCA

AVVERTENZE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO AI FINI DELL'EFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione delle dichiarazioni sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'Impresa di Assicurazione, il Contraente/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara, per l'efficacia della Garanzia e sotto la propria responsabilità personale (a norma degli articoli del Codice Civile 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e 1893 "Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave"):

- di essere in buono stato di salute,
- di essere esente da malattie in atto,
- di non aver sofferto di gravi malattie,
- di non aver subito interventi chirurgici che abbiano comportato un ricovero in Case di Cura o Ospedali superiore ai 10 giorni,
- di non aver subito traumi e/o lesioni accidentali che limitino la sua normale attività funzionale,
- di non aver gravi imperfezioni fisiche o funzionali,
- di non aver mai fatto uso, ai fini non terapeutici, di sostanze allucinogene o stupefacenti,
- di non essere mai risultato positivo ad un test HIV.

Dichiaro di essere consapevole che le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza.

Dichiaro agli effetti della validità della presente assicurazione, di essere consapevole che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Proscioglio dal segreto professionale tutti i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino ed autorizzo sin d'ora l'Impresa di Assicurazione stessa all'acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati.

Dichiara di essere a conoscenza delle esclusioni di cui all'«Allegato A» delle Condizioni di Assicurazione.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE/ASSICURATO _____

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport praticati di cui all'«Allegato A» delle Condizioni di Assicurazione, l'Impresa di Assicurazione si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente/Assicurato ai sensi della normativa vigente in materia di anticiclaggio.

NOME E COGNOME (stampatello) _____

FIRMA _____

Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 2015

Aviva S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008



Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008